

Aspetti legali sulla fotografia

di Franco Calabrese

Prima della nascita della fotografia il tutto veniva raffigurato con disegni o con dipinti. Con l'avvento dell'immagine fotografica, ovvero dell'immagine realizzata con prodotti fisico-chimici, dove l'immagine realistica rendeva riconoscibili i volti delle persone oppure luoghi non autorizzati alla pubblicità, si è dovuto intervenire con norme di legge al fine di tutelare in primis la collettività, poi i diritti dei singoli cittadini nonché i diritti del fotografo. Pur essendoci delle leggi datate prima della nascita della legge Costituzionale, iniziamo proprio da questa e cioè dall'art.21 della Costituzione il quale così recita: *"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"*; pertanto con il termine "altro mezzo di diffusione" viene inteso anche l'apparecchio fotografico in quanto non escluso. Occorre precisare, quindi, che non c'è alcun divieto di fotografare luoghi o persone in luogo pubblico. Vediamo ora cosa si intende per luogo pubblico. Il luogo pubblico può essere una strada, una piazza ed ogni altro luogo non di proprietà privata. Attenti a non confondere un luogo pubblico con un pubblico esercizio (Bar, Ristorante o altro esercizio similare perché trattasi di luogo privato aperto al pubblico e non luogo pubblico), oppure con un museo sia esso statale o privato, oppure di una Chiesa ecc.. A proposito di musei stiamo attenti a rispettare i divieti di riprese video o fotografiche che generalmente valgono in tutti questi luoghi. Andiamo a vedere come la legge tutela la collettività ponendo delle restrizioni al diritto di fotografare. E' vietato fotografare per ragioni di sicurezza della nazione i seguenti luoghi che, per segreto militare o per altri motivi, rientrano tra gli obiettivi sensibili ad azioni terroristiche: strutture delle aziende telefoniche; aziende di produzione e vendita di armi; le aziende che gestiscono gli acquedotti; stazioni ferroviarie; dighe e centrali elettriche e comunque ogni struttura chiave per trasporti, telecomunicazioni e servizi essenziali per il paese e le persone, pubblici o privati che siano. naturalmente il divieto di fotografare tutto quanto precedentemente elencato vale solo per l'interno di dette strutture. fotografare esternamente e' sempre consentito. un esempio concreto che di solito ci capita e' la stazione ferroviaria: si puo' fotografare soltanto tutti i luoghi accessibili al pubblico con apparecchiature utilizzate a mano, senza creare intralcio all'esercizio ferroviario e senza impegnare personale, mezzi e materiali dell'azienda. L'art. 10 del Codice civile disciplina l'abuso dell'immagine altrui ed afferma il diritto del cittadino di invocare la tutela giudiziaria quando l'immagine sua o dei genitori, del

coniuge o dei figli sia esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l'esposizione è normalmente consentita dalla legge, ovvero anche nei casi in cui questa possibilità sia prevista, qualora la diffusione dell'immagine comporti pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti. In tali casi l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Quindi: E' lecito fotografare in un luogo pubblico le persone che vi stazionano o vi transitano. non e' consentito invece, salvo quanto diremo dopo, pubblicare le fotografie in cui una persona (o i suo congiunti) sia riconoscibile. A tal proposito andiamo ad esaminare il R.D. n. 633 del 1941 che riguarda il diritto di autore. Infatti l'art.96 dice: *" Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa salvo le disposizioni dell'art. seguente"*. E' evidente quanto è importante farsi rilasciare la ricevuta liberatoria. L'art. 97 sempre del R.D. 633 del 1941 esclude il consenso della persona ritratta e rende possibile la pubblicazione della foto quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta". Attenzione, però, quando la pubblicazione della persona "nota" sia avvenuta per scopi commerciali, cioè di lucro; in questo caso la persona ritratta può chiedere il risarcimento del danno. Notiamo che il legislatore negli artt. 96 e 97 della legge 633 del 1941 parla di Ritratto senza specificare il modo di eseguire il ritratto (1^ piano, piano americano, figura intera, ecc.), quel che conta è che la persona raffigurata nell'immagine fotografica sia o meno riconoscibile. E' quindi possibile pubblicare le foto solo se la presenza delle persone è incidentale e non si tratta di un ritratto. In caso contrario occorre un'autorizzazione. Nel caso, invece, in cui la persona non sia visibile in volto e in ogni caso non riconoscibile, la foto può essere pubblicata senza problemi. In tutti i casi, se una foto comprende delle persone, e la medesima non rientra nella categoria "Ritratto", la foto può essere esposta o pubblicata se non reca pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona (art. 10 del C.C.). Sostanzialmente se mi trovo in una città e fotografo un monumento o una strada e ci sono attorno anche tanti turisti, tranquillamente posso fotografare il monumento o la strada e i turisti e pubblicare la foto, ma se uno di essi assume un atteggiamento particolare, ad esempio le dita nel naso, posso fotografare perchè si trova in un luogo pubblico, ma

non posso pubblicare la foto. E' il caso di chiarire cosa si intende per "Ritratto": Il Dizionario enciclopedico Treccani definisce il Ritratto come un'opera d'arte o fotografia che ritrae, cioè rappresenta, la figura o la fisionomia di una persona. *Fotografare i minori in luogo pubblico è lecito non essendoci alcun divieto, per pubblicare la foto del minore però è sempre necessaria l'autorizzazione anche quando il minore assume carattere incidentale nella foto. Trattandosi di minori, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale.* Il problema si pone quando il minore convive con uno solo dei genitori o i genitori sono separati o divorziati e quando uno solo di questi rilascia l'autorizzazione. Quando il minore convive con uno solo dei genitori, l'esercizio della potestà genitoriale spetta al genitore con il quale convive (art. 317-bis del C.C.) e quindi sarà sufficiente la sola autorizzazione di questo. Negli altri due casi, pur non configurandosi un caso di potestà genitoriale esclusiva (art. 316 e 317 C.C.), si ritiene sufficiente l'autorizzazione di un solo genitore, in considerazione del fatto che la stessa rientrerebbe tra gli atti di ordinaria amministrazione, i quali possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 C.C.). *Con i minori, però, si consiglia di essere molto cauti nel fotografare e pubblicare le foto in quanto la giurisprudenza è molto severa nel tutelare il diritto dei minori alla privacy ed alla riservatezza in ottemperanza alle numerose Convenzioni internazionali intervenute sul tema tra cui anche la Convenzione sui diritti del fanciullo (Convenzione ONU) approvata a New York nel 1989 e ratificata in Italia con la legge 176 del 1991 il cui art. 12 così recita: " Nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata"*. Abbiamo detto che per strada possiamo fotografare chiunque ma possiamo pubblicare la foto solo ad alcune condizioni. Ma stiamo attenti a non incappare nel penale. Facciamo un esempio: vedo una persona che per vari motivi mi invita a fotografarla, si accorge e mi invita a non fotografarla; io asserisco che non esiste una legge che mi vieta di fotografare per strada e pertanto continuo a fotografarla contro la sua volontà tanto che continuo a fotografare inseguendola per strada. In questo caso, però, incappo nell'art. 660 del codice penale che così recita: *"Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimabile motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516,00"*. *Nessun giudice ovviamente ci condannerà per aver scattato una sola foto ad una persona senza il suo consenso.*